

COMUNE DI CASCINA MACROSTRUTTURA 3 SERVIZI ALLA PERSONA BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2019

indetto ai sensi dell'art.11 della Legge n.431 del 09.12.1998, della delibera di Giunta della Regione Toscana n.581 del 06.05.2019 e della determinazione n.569 del 05.06.2019 del Responsabile P.O.A. Macrostruttura 3 Servizi alla Persona.

IL RESPONSABILE P.O.A.

RENDE NOTO

che <u>dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 09 LUGLIO 2019</u> i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi per l'anno 2019 ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2019 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2019, e cessa al 31 dicembre 2019. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

ART. 1- REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 145 del 30.12.2018, art.1 comma 1132 lettera a) che ha prorogato al 31.12.2019 il divieto di utilizzo, da parte dei cittadini extracomunitari, dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

A PENA DI ESCLUSIONE possono partecipare i soggetti e gli appartenenti al loro nucleo anagrafico che, <u>alla data di partecipazione al presente bando</u>, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- A. residenza anagrafica nel Comune di Cascina e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
- B. cittadinanza:
 - I. possesso della cittadinanza italiana;
 - II. possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - III. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) e attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.
- C. Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A1 abitazione di tipo signorile, A8 ville e A9 palazzi con pregi artistici e signorili) o pubblica (con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R.T. 2/2019), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Cascina, **regolarmente registrato** ed **in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro** salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011, per la quale deve essere allegata in copia la raccomandata inviata dal locatore, nel caso in cui tale regime non sia specificato nel contratto di locazione, oppure altra documentazione elaborata dall'Agenzia delle Entrate.
 - Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. In caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in presenza di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- D. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal Comune di Cascina. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento, determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.T. 2/2019:

- E. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla DSU, quadro FG3. In caso di possesso di beni immobili superiori a 25.000,00 euro necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, allegare: documento di registrazione, attività svolta, luogo, denominazione e sede legale;
- F. le disposizioni di cui alle lettere D ed E non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie: coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; titolarità proquota di diritti reali, dei quali sia documentata la non disponibilità; alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 del Codice di Procedura Civile. Per i casi sopra elencati, il Comune procede all'eventuale assegnazione del contributo dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà;
- G. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- H. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle lettere E e G;
- I. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi per morosità incolpevole.
- J. il richiedente deve essere in possesso dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda e che non presenti difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., non superiore a 28.684,36 euro e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a 16.500,00 euro. Inoltre per determinare l'inserimento nella Fascia A o Fascia B è necessario che il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) risultante dalla certificazione e l'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrino entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

• Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019, pari a 13.338,26 euro (tabella R1 della Circolare INPS n.122 del 27.12.2018). Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2019, pari a 13.338,26 euro e l'importo di 28.684,36 euro.
 Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

ATTENZIONE:

I soggetti con ISE uguale a € 0,00 oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione pagato, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

- 1. assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale della Società della Salute pisana: tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda. La relativa documentazione sarà acquisita dall'ufficio competente;
- 2. presentazione di autocertificazione (facsimile C) da parte di un terzo soggetto che rappresenta il sostentatore economico per consentire il regolare pagamento del canone. Inoltre occorre compilare lo spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda, indicando, della persona che provvede economicamente a pagare il canone tutti i dati richiesti (il nominativo, il codice fiscale, il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile oppure la data in cui è stata elaborata l'attestazione ISEE e l'importo oppure gli estremi della D.S.U. se l'attestazione ISEE non è ancora disponibile. L'importo del reddito o dell'ISEE dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato);
- 3. a seguito di verifica d'ufficio del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
- 4. il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altre fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopraelencati, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. In questo caso deve essere dichiarata la tipologia e l'ammontare nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda e debitamente documentata.

Il Comune di Cascina si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sui punti 2 e 3 di cui sopra.

Per gli **studenti universitari** che facciano richiesta di contributo, la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- o il numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- o eventuale presenza di persone ultra settantenni presenti nel nucleo familiare;
- o eventuale presenza di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- o eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con invalidità accertata;
- o superficie dell'alloggio in metri quadrati calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINE DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, utilizzando il modulo di domanda di partecipazione al bando, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**Allegato A**) appositamente predisposto dal Comune di Cascina, che dovrà essere **debitamente sottoscritto** e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.

Il suddetto modulo, il presente bando e gli altri stampati possono essere ritirati presso:

- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Via Palestro n.2, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle 15.00 alle 17.00;
- il Front-Office dell'U.O.C. Sociale e Casa sito in viale C. Comaschi n.116, nell'orario di apertura al pubblico;

oppure scaricati dal sito internet del Comune di Cascina: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/bando-contributi-affitti-l-431-98

La domanda dovrà pervenire al Comune stesso <u>entro e non oltre il 09 LUGLIO 2019</u> (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- a mano presso:
 - il Front-Office dell'U.O.C. Sociale e Casa del Comune di Cascina in viale C. Comaschi n.116, il martedì dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00;
 - l'Ufficio Protocollo del Comune di Cascina in corso G. Matteotti n.90 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle 15.00 alle 17.00;

<u>ATTENZIONE</u>: <u>il modulo di domanda presentato da terza persona, diversa dal richiedente, deve essere corredato da apposita delega, per la quale è possibile utilizzare il facsimile B allegato.</u>
Non saranno accettati moduli senza delega.

- mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it
- per posta, A MEZZO RACCOMANDATA A/R, al seguente indirizzo: Comune di Cascina Ufficio Casa Corso G. Matteotti n.90 56021 Cascina. In tal caso farà fede la data del timbro di ARRIVO.
 L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

A PENA DI ESCLUSIONE, le domande redatte sul modello predisposto (Allegato A), debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, come specificato al successivo articolo 9, e presentate entro il termine di scadenza del bando.

ART. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande non sottoscritte e non provviste del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi) entro la data del 24 settembre 2019, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza canone/valore ISE indicata al precedente art. 1bis lett. A).

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cascina per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio Casa da presentare con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, indicate all'art.3 del presente bando.

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Per le opposizioni possono essere utilizzati i facsimili (facsimile E) predisposti dal Comune e disponibili presso l'URP Via Palestro n.2 – Cascina, e presso il Front-Office dell'U.O.C. Sociale e Casa Viale C. Comaschi n.116 – Cascina o sul sito del Comune di Cascina (https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/bando-contributi-affitti-l-431-98).

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva <u>entro</u> il 31 ottobre 2019.

ART. 5 – CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00 euro annui;

fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00 euro annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

ATTENZIONE: Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo risultante dal contratto e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 200,00 euro (Delibera GRT 581/2019).

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ART. 6 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare, entro la scadenza indicata nel presente bando le ricevute di pagamento fino alla data del decesso del richiedente e la certificazione (atto notorio o simili) che attesta il loro stato. Essi dovranno, inoltre dichiarare, il nome del beneficiario/dei beneficiari e le relative coordinate bancarie per l'accredito del contributo.

Nel caso di **residenza nel medesimo alloggio di più nuclei familiari**, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2019).

Sia nel caso di **cambiamento di contratto nel medesimo alloggio** sia nel caso di **residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune di Cascina**, nel <u>periodo tra il 1 gennaio 2019 e la data di scadenza del bando</u> dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune <u>successivamente</u> <u>alla data di scadenza del bando ed entro il 31 dicembre 2019</u>, **dovranno essere consegnati all'Ufficio Casa del Comune di Cascina**, entro e non oltre i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, <u>entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati</u> e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di **trasferimento in altro Comune**, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- 1. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- 2. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

ART. 7 – DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione.

Nel caso in cui le risorse regionali assegnate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse di erogazione del contributo. È facoltà del Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2019 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2019, e cessa al 31 Dicembre 2019.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

ATTENZIONE:

- In caso di accertata morosità nei confronti dell'Ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.
- Qualora il canone sia anticipato dalla Società della Salute, il contributo in favore del richiedente sarà pagato in rimborso alla Società della Salute stessa.

Il contributo verrà versato in un'unica soluzione nell'anno 2020, previa presentazione all'Ufficio Casa, <u>entro il termine</u> <u>perentorio del 31.01.2020</u>, <u>pena la decadenza del relativo beneficio</u>, di tutta la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relative all'anno 2019, come di seguito specificato:

- RICEVUTE. Potranno essere presentate anche in copia ma dovranno presentare la marca da bollo e contenere i seguenti dati:
 - nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 - nome e cognome di chi riceve il pagamento;
 - importo in cifre ed in lettere;
 - periodo di riferimento: mese ed anno;
 - ubicazione dell'immobile;
 - firma LEGGIBILE del ricevente il pagamento.

- **BONIFICI BANCARI O POSTALI**. Potranno essere presentati **anche in copia** ma dovranno contenere i seguenti dati:
 - nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 - nome e cognome di chi riceve il pagamento;
 - importo;
 - causale del versamento (AFFITTO) con l'indicazione del periodo di riferimento: mese ed anno.
- **AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO (facsimile D)**, corredata della copia del suo **documento d'identità in corso di validità**, nella quale dovrà attestare:
 - nome e cognome di chi ha effettuato il pagamento ed il regolare pagamento dell'affitto da parte di questi;
 - importo;
 - causale (AFFITTO) con l'indicazione del periodo di riferimento: mese ed anno;
 - ubicazione dell'immobile;
 - firma LEGGIBILE del proprietario.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata <u>entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020, PENA LA MANCATA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</u>, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, indicate all'art.3 del presente bando.

<u>In assenza di presentazione della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né</u> l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

ART. 8 - RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria <u>attraverso accreditamento sul proprio</u> <u>conto corrente bancario o postale</u>, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia presentata all'Ufficio Casa. Tale comunicazione deve contenere: il riferimento al presente bando, il nominativo del richiedente, l'intestatario del nuovo conto corrente e i nuovi dati scritti in maniera chiara e leggibile.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare l'importo di mille euro (o comunque il limite di legge) e, pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi, tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale.

ART. 9 - AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI REQUISITI. CONTROLLI

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 (art.47, primo comma).

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47, terzo comma).

Le disposizioni di cui all'art.3 del DPR 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono "utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" (art.3, secondo comma).

Inoltre, al di fuori dei casi di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono "utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante" (art.3, terzo comma).

Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i fatti relativi ai requisiti di cui alla lettera E sono invece documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (art.3, quarto comma). In caso di titolarità di diritti di proprietà su immobili, nelle suddette certificazioni deve essere indicato anche il valore degli immobili.

Il Comune di Cascina ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47". Fermo restando quanto previsto dall'art.76, primo comma del citato DPR: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia", qualora dal controllo di cui all'art.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art.43, comma primo, del DPR 445/2000 "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art.46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Il succitato articolo, al comma secondo, recita quanto segue: "Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente."

Documentazione da allegare OBBLIGATORIAMENTE alla presentazione della domanda:

- 1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (PENA L'ESCLUSIONE);
- 2. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente (**PENA L'ESCLUSIONE**);

<u>Documentazione da allegare alla domanda e comunque ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELLE OPPOSIZIONI:</u>

- 3. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) degli altri componenti il nucleo anagrafico;
- 4. copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 5. copia del pagamento dell'ultima registrazione valida del contratto di locazione;
- 6. copia della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l'adesione al nuovo regime di "cedolare secca", nel caso non risulti dal contratto di locazione, oppure altra documentazione elaborata dall'Agenzia delle Entrate;
- 7. la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all'anno 2019, disponibile fino alla presentazione della domanda, da allegare alla domanda medesima;
- 8. i soggetti con ISE uguale a € 0,00 oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione pagato, devono allegare, in caso di sostentamento economico da parte di un soggetto terzo, l'autocertificazione compilata e sottoscritta dal terzo soggetto che rappresenta il sostentatore economico, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente (facsimile C) con allegati: copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sostentatore; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile (reddito complessivo) o copia della ricevuta relativa alla D.S.U. contenente gli estremi della stessa, qualora l'attestazione ISEE non sia ancora disponibile;
- 9. per i cittadini extracomunitari, in relazione ai requisiti di cui alla lettera E: certificazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o dell'Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti per tutti i soggetti appartenenti allo stesso nucleo anagrafico, la titolarità o l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel loro Paese di origine. In caso di titolarità di diritti di proprietà, la certificazione deve indicare anche il valore dell'immobile. Nel caso di proprietà pro-quota, deve essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio nelle stesse forme di legge di cui sopra.

<u>Tali certificazioni devono essere consegnate entro i termini di presentazione delle opposizioni</u>. Le stesse saranno ritenute valide se rilasciate entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, salvo che non sia prevista dal paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa.

Documentazione da consegnare ENTRO IL 31.01.2020:

10. la restante documentazione relativa al pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2019, NON ALLEGATA alla domanda, come precisato al precedente articolo 7.

ATTENZIONE:

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (art.33, secondo comma, DPR 445/2000).

Agli atti e documenti indicati nel capoverso precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art.33, terzo comma, DPR 445/2000).

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture (art.33, quarto comma, DPR 445/2000).

- 11. Attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio. Per indisponibilità si intende l'impossibilità documentata o oggettiva di abitarvi per i seguenti motivi:
 - i. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario: documentata dalla copia della sentenza di separazione coniugale specificando l'eventuale assegno di mantenimento del figli;
 - ii. nell'alloggio vi risiedono stabilmente uno o più parenti: documentata dalla certificazione da cui risulta la titolarità pro-quota dell'immobile e dalla documentazione da cui risulti la non disponibilità dell'alloggio;
 - iii. l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile: documentato dall'attestazione di inagibilità dell'alloggio da parte del Comune o altra autorità competente;
 - iv. l'alloggio è sottoposto a procedura di pignoramento: documentato dall'attestazione da cui risulta la data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 del Codice di Procedura Civile dalla quale decorre il pignoramento.

La documentazione deve essere consegnata anche dai titolari pro-quota di diritti reali o dai titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale.

<u>LA MANCANZA DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ O DELLE FIRME DETERMINERÀ L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.</u>

Controlli

Il Comune di Cascina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

In particolare saranno effettuati specifici controlli sullo stato patrimoniale risultante dalla dichiarazione ISEE, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione relativa al patrimonio mobiliare detenuto sia in Italia che all'estero (modulo F1, quadri FC2 ed FC3 della dichiarazione sostitutiva unica DSU). Il Comune può procedere ad effettuare verifiche presso le amministrazioni interessate.

Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Il Comune si riserva di trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione

ART. 10 - INFORMATIVA

L'atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina.

Il responsabile interno del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 Servizi alla persona, dott.ssa Francesca Di Biase.

Il responsabile per la protezione dei dati è la società "Q. & S. - Qualità e Sicurezza S.r.l." di Firenze.

Cascina, 05 giugno 2019

Il Responsabile P.O.A. Macrostruttura 3 Servizi alla Persona Dott.ssa Francesca Di Biase